REPERTORIO
n. 85

D.D.G. n.

Codice fiscale 80012000826
Partita IVA 02711070827

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 01/12/1933, n. 1775;

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la legge 09/01/1991, n. 10 recante Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui "l'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"

VISTO il D.lgs 16/03/1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che "Le imprese distributrici operanti alla data in entrata in vigore del presente decreto (omissis), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31/marzo 2001 dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31/dicembre 2030";

VISTO l'art. 69, comma 6 della L.R. 23/12/2000, n. 32;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, N. 445;

VISTA la Legge 01/06/2002, n. 120 concernente " Ratifica ed esecuzione del Protocollo Alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

VISTO il D.lgs. 01/08/2003, n. 259 e s.m.i., recante Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare gli artt. 95 e seguenti;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 – Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTA la legge 28/08/2004, n. 239, recante Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 03/02/2009, n. 1 emanata con D.P.R.S. 09/03/2009 (di seguito Deliberazione n. 1/2009) pubblicato nella G.U.R.S. del 27/03/2009, n. 13

VISTA la disposizione Assessoriale posta in calce al rapporto di servizio n. 40389 del 03/10/2009, avente per oggetto Problematiche rete di distribuzione energia elettrica – media tensione;

VISTA la Legge 23/07/2009 n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO l'art. 105, u.p. della L.R. n. 12/05/2010 n. 11;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/09/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTO il D.lgs. 03/03/2011, n. 28 e s.m.i. recente Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE 2003/30/CE ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso, disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;*

VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11 emanato con D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P. Reg. Sic. 05/12/2009, n. 12;

VISTO il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.R.S. 18/07/2012, n. 48;

VISTO il D.P. Reg. Sicilia n. 3070 del 14/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;

VISTA la nota del 25/09/2013, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 30/09/2013 al n. 48893 con la quale la Società P. & D. Bioenergia S.r.l. con sede legale in Agrigento, via Mazzini n. 177 c.a.p. 92100 - P. IVA e Cod. Fisc. n. 02696770847, ha presentato istanza finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse e delle relative opere ed infrastrutture di 250 kWe, sito in contrada Agnellaro nel Comune di Aragona (AG), entro l'area catastalmente identificata al fg. 79 particelle nn. 121, 156, 254, 257, 268 e 274, fg. 83 particelle nn. 24, 193, 256, 258, 261, 264, 267, 268, 271 e 274 ;

VISTA la nota prot. n. 52005 del 09/10/2013 con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia ha evidenziato che, sulla base della documentazione presentata l'impianto essendo di potenza inferiore al Mw andava assoggettato a procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) a cura del Comune interessato;

VISTA la nota trasmessa con pec in data 11/10/2013, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 21/10/2013 al n. 54916, con la quale la Società P. & D. Bioenergia S.r.l. ha evidenziato che parte dell'impianto ricade in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 e pertanto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D.R.S.P. n. 48 del 18/07/2013, recante norme di attuazione dell'art. 105 della Legge regionale 12/05/2010 n. 11, è esclusa la assoggettabilità dell'impianto alla procedura abilitativa semplificata di competenza comunale;

VISTA la nota prot. n. 57710 del 29/10/2013 con la quale questo Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato l'improcedibilità dell'istanza presentata dalla Società, in quanto carente della documentazione prevista dall'art. 4 comma 1 del Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12/05/2010, n. 11 emanato con D.P.Reg. Sic. 18/07/2012 n. 48;

VISTA la nota del 10/04/2014, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 11/04/2014 al n. 14161, con la quale la Società P. & D. Bioenergia S.r.l. con sede legale in Agrigento, via Mazzini n. 177 c.a.p. 92100 - P. IVA e Cod. Fisc. n. 02696770847, ha presentato nuova istanza allegando la documentazione prevista dall'art. 4, finalizzata al rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse e delle relative opere ed infrastrutture di 250 kWe, sito in contrada Agnellaro nel Comune di Aragona (AG), entro l'area catastalmente identificata al fg. 79 particelle nn. 121, 156, 254, 257, 268 e 274, fg. 83 particelle nn. 24, 193, 256, 258, 261, 264, 267, 268, 271 e 274 ;

VISTA la STMG (codice di rintracciabilità T0577563) proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. in data 24/06/2013 ed accettata dalla Società in data 22/07/2013, trasmessa con nota prot. Enel-Dis-22/07/2015-0641494, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 23/07/2015 al n. 25393;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica n. 48/2013 del registro rilasciato dal Comune di Aragona (AG) in data 30/07/2013 al prot. n. 8320/2013, relativa al foglio di mappa n. 79 particelle 121, 156, 254, 257, 268 e 274;

VISTO il contratto di affitto del fondo rustico ubicato in c/da Agnellaro distinto al N.C.T. di detto Comune, con estremi catastali foglio 79 particelle 156, 121 e 268, stipulato fra le parti in data 12/08/2013 e registrato in Agrigento al n. 2972 Serie 3, in data 02/09/2013;

VISTO il Certificato di Destinazione Urbanistica n. 72/2013 del registro rilasciato dal Comune di Aragona (AG) in data 05/09/2013 al prot. n. 10095/2013, relativa al foglio di mappa n. 83 particelle 24 e 25;

VISTO il N.O. prot. 13674 del 18/10/2013, subordinato all'osservanza delle condizioni prescritte, confermate in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 29/07/2015, reso da parte del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA la nota del Comando Corpo Forestale, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prot. n. 168619 del 17/12/2013, con la quale si attesta che l'area interessata dall'intervento, ricadente nel Comune di Aragona (AG) e catastalmente individuata nel N.C.T. al Fg. 79 particelle. nn. 121, 156, 254, 268, 274 e Fg. 83 particelle. nn. 20, 23, 24, 25, 248, 250, 256, 258, 261, 264, 267, 268, 271, 274, non rientra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

VISTO il parere di conformità favorevole a condizioni prot. n. 003429 dell' 01/04/2014 pratica n. 12373 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, il quale parere non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività;

VISTO il parere favorevole a condizione espresso con nota prot. n. 2073 dell' 01/04/2014, dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento e confermato nel corso della Conferenza dei Servizi del 29/07/2015 con ulteriore condizione che per i lavori riguardanti la linea elettrica di connessione ricadenti nel foglio di mappa n. 83 vengano utilizzati mezzi meccanici di modeste dimensioni con l'ausilio della sorveglianza di un archeologo con onere a carico della Società, dietro sorveglianza da parte del personale della stessa Soprintendenza;

VISTO l'Atto di compravendita del terreno stipulato innanzi al Notaio Antonino Pusateri, iscritto al Collegio Notarile dei distretti di Agrigento e Sciacca e registrato in Agrigento al n. 3143 Serie 1T, in data 23/07/2014, relativi alle aree sulle quali ricade l'impianto in argomento, prodotto dalla Società P & D Bioenergia S.r.l.;

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell' IRSAP n. 66 del 19/11/2014 a firma del Dirigente delegato con la quale viene autorizzata la Società P. & D. Bioenergia S.r.l., alla realizzazione delle opere necessarie per la connessione alla rete di distribuzione dell'impianto cogenerativo di che trattasi, e acconsentire, con successivo provvedimento autorizzativo, alla concessione delle relative servitù alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 29/07/2015, conclusasi favorevolmente nel rispetto delle prescrizioni impartite dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento, valevole anche quale determinazione conclusiva del procedimento dell'amministrazione procedente ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6-*bis* della legge n. 241/1990, trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento;

CONSIDERATO che in occasione della Conferenza di Servizi decisoria su menzionata, tenutasi in data 29/07/2015, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento territorio e ambiente - Servizio 1/VAS-VIA ha comunicato che il progetto è escluso dalle procedure di VIA ex D.L.gs. 152/06 non rientrando tra le fattispecie di impianti termici da sottoporre a valutazioni ambientali, evidenziando l'opportunità che la Società, per le biomasse che prevede di utilizzare, verifichi presso il Serv. 7 del Dip. Reg.le Acque e Rifiuti la necessità di acquisire o meno il parere per il preventivo utilizzo di tali biomasse se classificate come rifiuto ai sensi dell'art. 182 del D.lgs n. 152/06 per produrre biogas e soltanto successivamente acquisire l'Autorizzazione Unica per l'utilizzo del biogas prodotto per generare energia elettrica;

VISTA l'attestazione di versamento degli oneri istruttori per l'importo di € 207,00 effettuato dalla Società in data 05/09/2013 ai sensi dell'art. 10 del D..R.S.P. n. 48 del 18/07/2012

VISTA la nota prot. n. 2488 del 02/04/2014 con la quale la Società ha esibito copia conforme di attestazione rilasciata dalla Interconfidimed Società Cooperativa di possesso da parte della Società P&D Bioenergia della capacità organizzativa e mezzi patrimoniali e finanziari che, unitamente al mutuo ipotecario in istruttoria c/o Banca Sella per la quale il Consorzio ha deliberato la disponibilità a rilasciare garanzia;

VISTA la nota in copia conforme prot. n. DI.SIV./874/URZ del 02/05/2014, con la quale la Snam Rete Gas ha rilasciato il proprio nulla osta a condizione che venga realizzato come da progetto, che i pali di sostegno infissi nel terreno siano posti ad una distanza non inferiore a metri 1,00 dal metanodotto e che siano rispettate le prescrizioni riportate nello stesso parere;

VISTA la nota prot. 26576 del 31/07/2015 con la quale il Servizio X – Attività tecniche e risorse minerarie, ha rilasciato il nulla osta di competenza esclusivamente agli aspetti minerari;

VISTA la nota prot. n. 29412 del 03/09/2015 con la quale il Servizio VIII – Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermica, ha rilasciato il nulla osta di competenza mineraria alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in argomento, mentre in ordine alle interferenze con il metanodotto la Società dovrà con celerità prendere accordi con la Snam Rete Gas s.p.a.;

VISTA la nota in copia conforme prot. n. 9219 del 20/07/2015 con la quale il Comune di Aragona ha trasmesso il parere di competenza favorevole in merito alla costruzione ed esercizio per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentata da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse e delle relative opere ed infrastrutture da realizzarsi in C.da Agnellaro a condizione che *"venga acquisita l'autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento e che eventuali prodotti di scarto vengano smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di rifiuti e/o ambientali"*;

VISTA la nota prot. 41312 del 30/09/2015, acquisita al protocollo informatico di questo Dipartimento al n. 32891 dell'1/10/2015, con la quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Serv. 10, vista la Relazione di Istruttoria positiva prot. n. 121442 del 28/07/2015, redatta dal competente Ufficio del Genio Civile di Agrigento, ai soli fini degli adempimenti di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775, esprime parere favorevole limitatamente alla costruzione della linea elettrica in MT e delle opere accessorie per il collegamento dell'impianto di produzione di energia rinnovabile con la R.T.N.;

VISTA la nota prot. n. 5941 del 12/02/2016, con la quale questo Dipartimento ha chiesto alla Società di esibire nuova lettera di patronage;

VISTA la nota datata 17/02/2016, assunta al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 18/02/2016 al n. 6809, con la quale la Società ha trasmesso il documento di disponibilità a finanziare l'iniziativa reso dalla della Banca Monte dei Paschi di Siena;

VISTI il Protocollo d'Intesa per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate stipulato in data 14/03/2011 tra il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza e l'Assessorato regionale del'Energia e dei servizi di pubblica utilità e il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito Internet del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il Patto di integrità, sottoscritto dalla Società in data 20/07/2015 ai sensi del Protocollo di legalità sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, trasmesso con la nota protocollata in entrata al n. 32639/2015 di questo Dipartimento in data 30/09/2015 sopra citata, con la quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTA la nota prot. n. 41607 del 11/09/2015 trasmessa dal Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 2 – "Tutela dall'Inquinamento Atmosferico" U.O. S2.2 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, acquisita al prot. di questo Dipartimento al n. 30747 del 14/09/2015, con la quale si comunica che gli impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW, giusto Allegato IV, Parte I, degli allegati alla parte V dello stesso D.Lgs., rientrano tra gli "Impianti e attività in deroga" di cui all'articolo 272 comma 1, per i quali non è richiesta autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la nota prot. n. 40385 del 24/09/2015 trasmessa dal Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti, acquisita al prot. di questo Dipartimento al n. 34310 del 13/10/2015, con la quale si comunica che in materia di rifiuti consiste, da un lato nella dimostrazione (a carico dell'interessato) della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 184 bis del D.lgs. 152/06, dall'altro, che sia accertata la rispondenza dei materiali che si intendono impiegare per l'alimentazione dell'impianto in argomento, alla definizione di biomassa fornita dall'art. 2 comma 1, lett. e) del D.lgs. 28/2011, il tutto nel rispetto della normativa sui combustibili, stabilita nell'allegato X alla parte V del D.lgs. 152/06 e quella sui fertilizzanti di cui al D.lgs. 29/04/2010, n. 75;

VISTA la nota prot. n. 76924 del 17/11/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 19/11/2015 al n. 39675, con la quale l'ASP di Agrigento ha rilasciato parere favorevole sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario. La Società prima dell'inizio dell'attività dell'impianto dovrà assicurare un attenta manutenzione atta a garantire l'integrità della geomembrana in HPDE, posta ad isolare il fondo e le pareti della vasca di stoccaggio del digestato, a salvaguardia delle matrici ambientali (Suolo – Sottosuolo -Acqua di falda), nonché alla pavimentazione dell'area di stoccaggio delle biomasse. Il Gestore dell'Impianto è tenuto, inoltre, a garantire che l'eventuale scarico, nel corpo idrico pertinente, delle Acque di dilavamento rispetti i limiti tabellari corrispondenti del D.lgs. 152/2006.

VISTA la richiesta di informazioni sulla Società, ai sensi dell'art. 91 D.L.gs, n. 159/2011 (Codice Antimafia) e s.m.i., trasmessa con pec prot. n. 32700 del 30/09/2015, alla Prefettura-UTG di Palermo;

CONSIDERATO che il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto codice è spirato in data 14/11/2015 e, pertanto, il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, può essere adottato salvo revoca in caso di successiva eventuale acquisizione di informazioni interdittiva del Prefetto che rilevino tentativi di infiltrazione mafiosa;

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 27/11/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 01/12/2015 al n. 41321 con la quale la Società con atto notorio ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 e che i materiali per l'alimentazione dell'impianto rispondono alla definizione di biomassa fornita dall'art. 2 comma 1, lett. E) del D.Lgs 28/2001;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa per l'importo di € 181,00 effettuato dalla *Società* in data 01/12/2015 ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 641;

RITENUTO di poter provvedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente.

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, la Società P. & D. Bioenergia S.r.l., con sede legale in Agrigento, via Mazzini n. 177, c.a.p. 92100 - P. IVA e Cod. Fisc. n. 02696770847, è autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato da biogas, ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse e delle relative opere ed infrastrutture della potenza complessiva di 250 kWe, in contrada Agnellaro nel Comune di Aragona, entro l'area catastalmente identificata al fg. 79 particelle nn. 121, 156, 254, 257, 268 e 274, fg. 83 particelle nn. 24, 193, 256, 258, 261, 264, 267, 268, 271 e 274, nonché all'esercizio dell'impianto stesso.

Art. 2) la società P&D Bioenergia S.r.l. è autorizzata alla costruzione ed esercizio dell'impianto produzione di energia elettrica e termica alimentato da biogas, comprese le relative opere ed infrastrutture da realizzarsi in contrada Agnellaro nel comune di Aragona, ottenuto dalla fermentazione anaerobica delle seguenti biomasse di origine biologica da filiera corta (prodotte entro un raggio massimo di 70 km dall'impianto di produzione) rientranti nella Tabella 1-B e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012:

- Letame bovino (Tab 1-A)
- Paglia trinciata (Tab 1-A)
- Acqua di vegetazione (Tab 1-A)
- Sansa denocciolata (Tab 1-A)
- Insilato di sulla (Tab 1-B)
- Insilato di triticale (Tab 1-B)

Art. 3) La connessione dell'impianto di cogenerazione alla linea elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel parere favorevole rilasciato dal Dipartimento delle Acque e Rifiuti – Servizio 10 *Risorse idriche e regime delle acque* nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti dalla STMG proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. ed in premessa meglio specificata.

Art.4) La Società è obbligata, a pena di decadenza, così come deciso nell'ambito della Conferenza di servizi decisoria in premessa indicata, a realizzare interventi di compensazione esclusivamente in opere di pubblica utilità nella misura del 3% (trepercento) dell'energia annualmente prodotta, compresi gli eventuali incentivi, a favore del comune sul cui territorio verrà realizzato l'impianto, previo accordo con il comune medesimo.

Art. 5) Le opere per la realizzazione dell'impianto nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991.

Art. 6) Restano confermate a carico della *Società* le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento o, comunque, invitate a partecipare ma risultate assenti alle conferenze citate in premessa e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.

Art. 7) L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 94, c. 1, D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice antimafia) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato nonché del Patto d'Integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 8) L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati in premessa meglio specificati, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.

Art. 9) L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1, esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione.

Art. 10) L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato, a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, in conformità al progetto definitivo presentato dalla *Società, costituito da seguenti allegati, che* muniti degli estremi di repertorio, costituiscono parte integrante, ma non allegati, al presente decreto e vengono conservate agli atti del Dipartimento Energia:

Computo metrico estimativo;
1.01 Relazione Tecnica Generale;
1.02 Relazione sulle opere per la connessione alla rete;
1.03 Relazione sui campi elettromagnetici;
1.04 Relazione previsionale di impianto acustico;
1.05 Relazione sulle emissioni in atmosfera;
1.06 Relazione sulle biomasse;
1.07 Relazione sulla gestione dei rifiuti;
1.08 Relazione Paesaggistica;
1.09 Relazione Geologica;
1.10 Relazione sui materiali di scavo;
1.11 Relazione impianto antincendio;
1.12 Cronoprogramma dei lavori, Piano di manutenzione dell'impianto e Piano di dismissione dell'impianto;
1.13 Stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi;
2.01 inquadramento territoriale;
2.02 Piano Particellare
2.03 Stralcio del Piano per l'Assetto idrogeologico (PAI);
2.04 Carta dei vincoli e delle interferenze;
2.05 Planimetria dell'impianto;
2.06 Planimetria dell'elettrodotto;
2.07 Prevasca: pianta, prospetto e sezione;
2.08 Fermentazione: pianta, prospetto e sezione;
2.09 Gruppo di cogenerazione e torcia: piante e prospetti;
2.10 Sistema di carico dei solido: pianta e prospetto;
2.11 Container stazione di pompaggi: pianta, prospetti, sezione e gassometria;
2.12 Separatore del digestato: pianta e prospetti;
2.13 Cabine elettriche: pianta, prospetto e sezione;
2.14 Tettoia deposito rifiuti: pianta e prospetto;
2.15 Planimetria impianto antincendio;
2.17 Distanza impianto dalla SS189;
3.01 Schema di funzionamento;
3.02 Schema unifilare;
3.03 Schema P&Id;

Art. 11) I lavori, a pena di decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di emissione del presente decreto ed ultimati entro i successivi 36 (trentasei) mesi; eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata e documentata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati a firma del Direttore dei lavori che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la rigida conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto, per le determinazioni di competenza, da adottarsi previa valutazione delle ragioni addotte; la data di avvio e conclusione dei lavori deve essere comunicata al Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3.

Art. 12) In caso di dismissione dell'impianto per qualsiasi motivo, la *Società* è tenuta a proprio totale carico al ripristino dello stato dei luoghi in base al piano di dismissione in premessa indicato i cui costi sono stati stimati pari ad € 85.487, a cui bisogna sommare 13.650 € necessari per il ripristino dell'area allo stato attuale in base al computo metrico estimativo esibito.

Art. 13) La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/09/2010, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'Amministrazione regionale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Art. 14) La *Società* è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art 1.

Art.16) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 da inviare al Comune di Aragona (AG) nonché al Dipartimento regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente A.U.

Art. 17) Il presente decreto verrà notificato alla Società e verrà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 nonché dell'art. 68 comma 5 della L.R. 12/08/2014, n. 21, sul sito Internet Istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia;

Art. 18) La *Società* è obbligata alla registrazione del presente decreto presso un Ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà essere restituito al Dipartimento regionale dell'Energia - Servizio 3, unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di accettazione delle disposizioni del presente decreto, nonché a curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S.

Art. 19) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 29 FEB. 2016

REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO ENERGIA

Il Dirigente Generale
(Ing. Pietro Lo Monaco)

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale del D.R.S. n° 85 del 29 FEB. 2016 avente ad oggetto:

A.U., ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, ottenuto dalla fermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 1–A del D.M. 6 Luglio 2012 e delle relative opere ed infrastrutture, da realizzarsi in c/da Agnellaro nel Comune di Aragona (AG)

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società P&D BIOENERGIA SRL (di seguito Società), con sede legale in Agrigento prov. (AG), Via Mazzini 177, C.F. 02696770847 e partita IVA 02696770847, iscritta al Registro delle Imprese al n. 200641, in persona del Signor PENDOLINO GIUSEPPE, nato a ARAGONA (AG) il 23/06/1964, in qualità di Legale Rappresentante, munito dei relativi poteri

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il

Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della *Società* interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La *Società* si impegna a:

1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità

ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosidette *"forniture e servizi sensibili"* ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardianie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai

sub contratti successivi;

10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda *i)* l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che *ii)* le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La *Società* prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La *Società* è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

Dr. Alberto Tinnirello

TIMBRO DELLA *SOCIETÀ* E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

P&D BIOENERGIA s.r.l.
Via Mazzini n. 177
92100 AGRIGENTO (AG)
Cod. Fisc. e P. IVA 0269677 084 7

Il sottoscritto Pendolino Giuseppe, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

Agrigento, li 20/07/2015

TIMBRO DELLA *SOCIETÀ* E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

P&D BIOENERGIA s.r.l.
Via Mazzini n. 177
92100 AGRIGENTO (AG)
Cod. Fisc. e P. IVA 0269677 084 7

Cognome PENDOLINO

Nome GIUSEPPE

nato il 23/06/1964

(atto n. 118 P. 1 S. A 1964)

a ARAGONA (AG)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza Aragona (AG)

Via VIALE GIOVANNI FALCONE 44

Stato civile CONIUGATO

Professione COLTIVATORE DIRETTO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,77 m.

Capelli CASTANI

Occhi CASTANI

Segni particolari NULLA

Firma del titolare

Aragona li 09/02/2015

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

D'Ordine del Sindaco

(Geom. SCICHILONE Carmela)

DIRITTI SEGRETERIA € cent. 26

CONSEGNATA

€ 5,16 Diritti Carte Identità

€ 5,16 Diritti Carte Identità

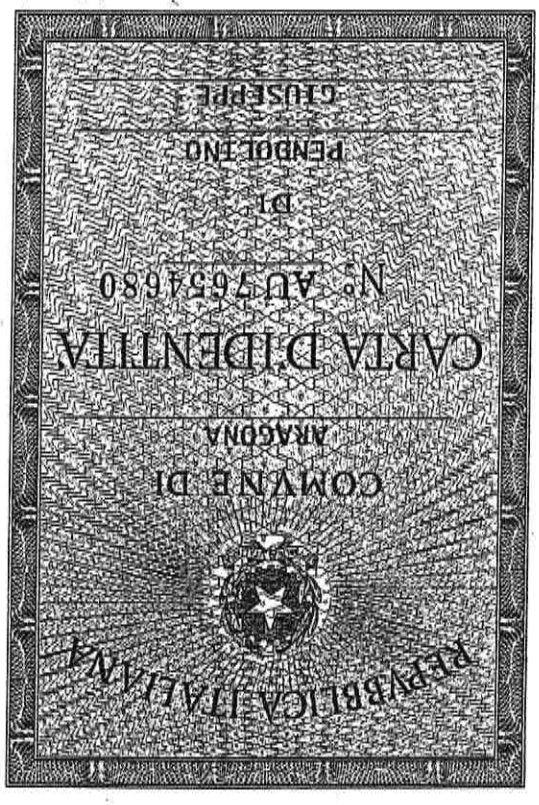

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ARAGONA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 7654680

DI

PENDOLINO

GIUSEPPE

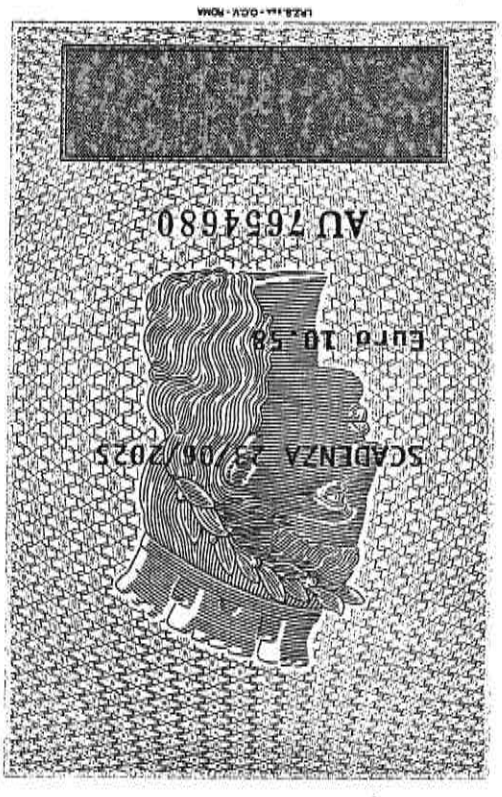

AU 7654680

Euro 10.58

SCADENZA 23/06/2025